

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TIFLODIDATTICA PER STUDENTI CIECHI E IPOVEDENTI CON DISABILITA' AGGIUNTIVE

L'anno..... il giorno _____ in Roma, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

La Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione con sede in Via, C. F. _____, in persona di _____, che interviene e stipula in virtù della _____ di conferimento dell'incarico/delega, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Regione Lazio;

E

L'Azienda di Servizi alla Persona denominata "A.S.P. disabile visiva S. Alessio-Margherita di Savoia" (d'ora in poi denominata "ASP" o Azienda") sita in Roma, con sede in, C. F. _____, in persona di _____, che interviene e stipula nella qualità di legale rappresentante dell'ASP _____ in virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio _____ di nomina del Consiglio di Amministrazione oppure nella qualità di _____ in virtù della delega conferita con _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede legale

PREMESSO che

- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" ha previsto il riordino delle IPAB e, tra l'altro, l'istituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 2 del 22 febbraio 2019 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)", la Regione Lazio può avvalersi delle ASP, sulla base di specifici contratti di servizio, di prestazioni con particolare riguardo "*alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione*";
- ricorrono tutti i presupposti previsti dalla l. n. 2 del 22 febbraio 2019 affinché la Regione Lazio, in particolare la Direzione Istruzione Formazione e Ricerca, stipuli un contratto di servizio con l'ASP S. Alessio-Margherita di Savoia per realizzare un progetto sperimentale di assistenza tiflodidattica di integrazione scolastica a studenti ciechi e ipovedenti che presentano disabilità aggiuntive;
- per realizzare gli interventi previsti dal Contratto di Servizio, si ritiene necessario garantire una dotazione finanziaria congrua e che tale dotazione, individuata in un ammontare complessivo pari a 210.000,00 euro;

ART. 1

(RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E TERMINI DI RIFERIMENTO)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito denominato "Contratto");

ART. 2
(OGGETTO)

1. Oggetto del contratto di servizio è la realizzazione da parte dell'ASP di un progetto di assistenza tiflodidattica di integrazione scolastica a studenti ciechi e ipovedenti che presentano disabilità aggiuntive, in continuità con il servizio svolto in classe;
2. Tali attività sono dettagliate nella proposta di intervento trasmessa dall'ASP S. Alessio-Margherita di Savoia e allegata al presente Contratto.

ART. 3
(PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA')

1. Le modalità di gestione ed erogazione del servizio sono descritte nella modulistica di gestione e rendicontazione e sono da intendersi a tutti gli effetti lo strumento attuativo del presente contratto nonché lo strumento con cui la Regione effettua il monitoraggio del servizio erogato.

ART.4
(MODALITA' DI ESECUZIONE)

1. Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. L'Azienda S.Alessio Margherita di Savoia si obbliga ad effettuare direttamente le attività istituzionali di servizio in oggetto, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nel presente Contratto, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente committente, assicurando l'impiego di personale con formazione specialistica, aggiornato, a garanzia della qualità dei servizi. Il ricorso a eventuali deleghe a terzi è consentito, nel rispetto dell'autonomia gestionale, solo in riferimento a prestazioni di carattere accessorio.
3. L'Azienda ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
4. L'Azienda dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati in base alla programmazione concordata.
5. L'erogazione dei servizi oggetto del contratto, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
6. In caso di interruzione o sospensione delle attività e dei servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell'Ente committente che dell'Azienda, quest'ultima dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L'Azienda avrà cura di informare tempestivamente l'Ente committente della dinamica dell'evento.
7. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell'Ente committente o di altro soggetto pubblico, per esigenze di pubblico interesse, l'Ente committente s'impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
8. l'Azienda si impegna a garantire corrette condizioni di tutela della privacy, garantendo che tutti i dati personali raccolti nell'ambito del contratto di servizio vengano trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

ART.5
(DURATA)

1. Il presente Contratto avrà durata corrispondente all'anno 2023 e scadrà il 31/12/2023 salvo eventuale recesso anticipato di una delle parti contraenti.
2. Alla scadenza il contratto può essere rinnovato in accordo tra le parti, a seguito di deliberazione dei rispettivi competenti organi esecutivi.

ART.6
(COPERTURA FINANZIARIA)

1. Le risorse destinate all'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto ammontano ad euro 210.000,00.
2. L'Ente committente si impegna a trasferire le risorse di cui al comma 1, in unica soluzione previa presentazione della relazione finale del servizio svolto;
3. Per il servizio oggetto del presente contratto nessun corrispettivo è previsto a beneficio dell'ASP.

ART.7
(OBBLIGHI)

1. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo della qualità delle prestazioni (indagini di *customer satisfaction*) e il controllo di gestione, nonché garantendo una sana gestione finanziaria basata sulla congruità dei costi.
2. L'Azienda riferisce periodicamente in merito all'andamento complessivo dei servizi erogati, anche predisponendo relazioni iniziali, intermedie e conclusive, secondo modulistica allegata al presente Contratto.
3. L'Ente committente effettua controlli quali-quantitativi complessivi del servizio erogato. Tali controlli consistono in:
 - analisi documentali sulla gestione aziendale dei servizi oggetto del contratto;
 - verifiche sulla gestione delle eventuali segnalazioni e dei reclami dei cittadini.

ART.8
(CAUSE DI RISOLUZIONE E REVOCA)

1. Il contratto di servizio può essere risolto in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. volontà delle parti, senza che ciò rechi pregiudizio agli utenti;
 - b. impossibilità sopravvenuta della prestazione;
 - c. inadempimento degli obblighi contrattuali.
2. In presenza di inadempienze da parte dell'Azienda, l'Ente committente entro 10 giorni dal momento in cui rileva l'inadempimento procede alla sua formale contestazione, a mezzo nota da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it chiedendo all'ASP di fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni entro gli ulteriori 10 giorni o concedendo un termine per la risoluzione delle problematiche contestate.
3. Il contratto può essere revocato da parte dell'Ente committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART.9
(CONTROVERSIE)

1. In caso di lite le Parti si impegnano a trovare una soluzione comune impegnandosi ad adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri.
2. In ogni caso per eventuali controversie inerenti al presente contratto è competente il Foro di Roma.

ART. 10
(ULTERIORI OBBLIGHI)

1. L'Azienda s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali. L'Ente committente e l'Azienda sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Azienda si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente.
3. L'Azienda avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
4. L'Azienda comunica all'Ente committente, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.
5. L'Ente committente comunica all'Azienda, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti
6. L'azienda si impegna al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di contenimento del rischio contagio da Sars-Cov-2.

ART. 11
(SPESE CONTRATTUALI)

1. Il presente Contratto non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 1, della tabella allegata al DPR 131/1986.
2. Il Contratto verrà eventualmente registrato in caso d'uso con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

ART. 12
(NORME TRANSITORIE E FINALI)

1. Il presente Contratto è vincolante per le Parti. Le stesse si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona _____

Il Presidente _____

Per la Regione Lazio _____
